

## **TI\_GERICHTE 32.2022.57 vom 22. Juni 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-06-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2022.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2022.57)

FR: TI\_GERICHTE 32.2022.57 du 22 juin 2022

IT: TI\_GERICHTE 32.2022.57 del 22 giugno 2022

### **Regeste**

A. solleva eccezione di competenza territoriale dell'UAI. Avendo trasferito la dimora all'estero durante l'istruttoria, la competenza decisionale non era dell'UAI ma dell'UAIE. Ciò sarebbe il caso anche se si volesse considerare l'A. frontaliere. Ricorso accolto con inoltro atti all'UAIE

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

marzo 2012; STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. Il ricorrente asserisce che a seguito del mancato rinnovo del suo permesso B UE/AELS, nell'estate del 2022 ha dovuto trasferire il suo " domicilio " dalla Svizzera all'Italia, dove tutt'ora risiede. Il trasferimento di " domicilio ", soggiunge l'insorgente, sarebbe noto all'amministrazione. Postula che " Nella denegata ipotesi che la camera adita [il TCA, n.d.r.] risulti irrita e subordinatamente vada piuttosto individuata nel TAF, si prega di notificare il provvedimento all'autorità competente, rispettivamente ad indicarci un termine di grazia, per sanare la condizione formale. " (doc. I, pag. 2). A mente di questo Giudice, l'asserzione di cui sopra è da intendere quale eccezione di incompetenza da parte dell'Ufficio AI del Cantone Ticino. Sostenendo come nel caso concreto vi sarebbe la competenza del TAF e non quella del TCA, l'insorgente perlomeno implicitamente ritiene non essere data la competenza dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (al riguardo è bene sottolineare che qualora fosse stato l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ad emanare la decisione, l'autorità di ricorso non sarebbe il TCA ma il TFA giusta i disposti artt. 31, 33 LTAF, 69 cpv. 1 lett. b LAI e 5 PA; cfr. pro multis STFA C-2113/2022 del 22 settembre 2022 consid. 1.2.). Inoltre, il ricorrente menziona espressamente il trasferimento del suo " domicilio " all'estero, circostanza che, come si vedrà in appresso, è determinante per la competenza a ricevere e trattare la domanda di prestazioni, come pure per emanare la decisione. Occorre dunque verificare se, e in che misura, l'Ufficio AI del Canton Ticino è (era) competente per l'istruttoria del caso e l'emanazione della decisione impugnata. Giusta l'art. 55 cpv. 1 LAI l'ufficio AI competente è per principio quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha stabilito che per la ricezione e l'esame delle richieste è competente: l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI); l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il capoverso 2 e 2 bis , se gli assicurati sono domiciliati all'estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI). La ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è di competenza dell'ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa, la notifica della decisione rimanendo comunque prerogativa dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art. 40 cpv. 2 OAI, sottolineatura del redattore). Per gli assicurati

domiciliati all'estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPG), la ricezione e l'esame delle richieste sono di competenza dell'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza per l'esame della richiesta e l'emanazione della decisione passa all'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art. 40 cpv. 2 bis OAI, sottolineature del redattore). Tale procedere configura altresì prassi amministrativa (cfr. Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) edita dall'UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, marginali 7001, 7003, 7004, 7010 e 7011). Tornando al caso che ci occupa, si rileva preliminarmente che il ricorrente era attivo presso la Ennio Ferrari SA, Riviera, allorché beneficiava del permesso B UE/AELS, ossia di un permesso di dimora (cfr. supra consid. 1.4., 1.8.; cfr. anche docc. 5, 14, 15, 18, 28 e 63 incarto AI) e non, come erroneamente e puntualmente addotto nel ricorso (cfr. supra consid. 1.4.), di un permesso di domicilio. Nella domanda di prestazioni del 10 dicembre 2019 l'assicurato ha indicato di essere domiciliato a \_\_\_\_\_ dal 23 giugno 2013 (docc. 5 e 6 incarto AI), mentre con scritto del 24 marzo 2021 l'Ufficio AI gli ha chiesto di trasmettere copia del permesso per stranieri (doc. 8 incarto AI). L'assicurato ha prodotto, tra l'altro, la dichiarazione del 24 marzo 2021 dell'Ufficio della migrazione attestante che “[l'assicurato, n.d.r.] Ha pendente un ricorso presso il Consiglio di Stato avverso la nostra decisione di decadenza [del permesso, n.d.r.] del 10.01.2020”, indicando altresì quale “Indirizzo in Ticino” quello di \_\_\_\_\_ (doc. 13 incarto AI). Conseguentemente, la competenza iniziale dell'Ufficio AI cantonale poteva considerarsi data, non essendoci, ad inizio istruttoria, una decisione passata in giudicato che accertasse la mancata dimora abituale in Ticino e, dunque, la caducità del permesso B UE/AELS, ritenuto che il ricorso al CdS ha effetto sospensivo ex art. 71 LPamm e che il ricorrente era stato autorizzato dall'Ufficio della migrazione a dimorare e lavorare temporaneamente in Ticino (cfr. doc. 13 incarto AI; cfr. anche Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 1529), Allegato I, art. 6)). In ogni caso, l'Ufficio AI è stato informato durante l'istruttoria della vertenza amministrativa. Infatti, l'assicurato ha dichiarato alla perita dr.ssa \_\_\_\_\_ che “Ha un permesso B con pendente un ricorso, in quanto il Cantone avrebbe deciso di revocarlo” e che “Non vuole tornare a vivere in Italia (il suo domicilio è presso i genitori)”, mentre al dr. \_\_\_\_\_ ha dichiarato che “[...] è in attesa della decisione del Cantone per [...] il [...] permesso B” (doc. 54, pagg. 143 e 178 incarto AI, sottolineatura del redattore). Con decisione (cresciuta incontestata in giudicato) del 23 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di revoca del permesso B dell'insorgente, la cui dimora abituale non si trovava su suolo elvetico. Conseguentemente, prima del progetto dell'11 maggio e della decisione del 22 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3.), la dimora abituale del ricorrente era da considerarsi trasferita all'estero, circostanza che l'ufficio AI avrebbe dovuto rilevare motu proprio, essendo stato reso edotto a più riprese circa il ricorso pendente presso il Consiglio di Stato. Ora, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha esplicitamente ammesso che al momento dell'emanazione del preavviso, rispettivamente della decisione impugnata, l'istruttoria era terminata (doc. IV, pag. 3). Pertanto, sia – come in concreto accertato – che il ricorrente abbia trasferito la dimora all'estero, sia che egli fosse da considerare frontaliere (come asserito dall'Ufficio AI cantonale, cfr. supra consid. 1.4.), in applicazione dei disposti artt. 55 LAI, 40 cpv. 2 e 2 bis OAI e dei citati marginali della CPAI, la competenza decisionale sarebbe in ogni caso dovuta passare all'UAIE, ciò che non è avvenuto. Conseguentemente, sia il preavviso che la decisione del 22 giugno 2022 sono stati emanati da un ufficio AI incompetente. Secondo la giurisprudenza, di

principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C\_877/2013 dell'11 marzo 2014 consid. 5.2 in initio con rinvii). Per motivi di economia processuale, si può prescindere dall'annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all'autorità competente se l'eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione STCA 32.2019.17 del 14 gennaio 2020 con rinvii dottrinali e giurisprudenziali). Nel caso in disamina, sostanzialmente ammessa l'incompetenza ad emanare la decisione contestata, l'Ufficio AI sostiene tuttavia che la pronuncia non è annullabile, siccome " controparte non ha sollevato delle vere e proprie obiezioni sulla competenza territoriale dell'UAI ", postulando che il TCA mantenga la competenza decisionale per ragioni di economia processuale, ritenuto che la fattispecie è matura per il giudizio (doc. IV, pag. 3). Questo Giudice, accertato che in casu l'eccezione di incompetenza è invece stata (a ragione) sollevata, deve giocoforza annullare la decisione impugnata e disporre senza indugio l'invio degli atti all'UAIE. In tal senso, il ricorso è da accogliere. 2.3. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Viste le susesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C\_670/2013 del 4 febbraio 2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, il TCA non può che constatare che benché fosse stato reso edotto dal ricorrente circa la precarietà della situazione relativa al permesso B UE/AELS, l'Ufficio AI non si è sincerato della stessa prima di emanare il progetto e la decisione impugnata. Ne consegue che le spese di fr. 500 sono accollate all'Ufficio AI. Patrocinato in causa da un sindacato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili, da mettere a carico dell'Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 500 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca; cfr. anche STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019 consid. 2.15. con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.